

N.9873/2019 R.G.A.C.C.

**TRIBUNALE DI VERONA**

Successivamente oggi 08/07/2021 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per l'avv. FADEL PIERLUIGI e per BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE l'avv.MORGANTE FEDERICO.

I procuratori delle parti precisano le rispettive conclusioni come da fogli di p.c. già depositate e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

**Repubblica Italiana**

**In nome del popolo italiano**

**Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari**

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con ricordo depositato in data /atto di citazione notificato in data 18.11.2019

da

rappresentato e difeso

dall'avv.to FADEL PIERLUIGI del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;

**ATTORE**

contro

BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE, (C.F. 00326490232) rappresentata e difesa dall'avv. MORGANTE con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA


## MOTIVI DELLA DECISIONE

conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca Veronese Credito Cooperativo, di cui all'epoca dei fatti sotto esposti era correntista, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 14.500,00, che ha assunto di aver subito a causa della condotta negligente dalla stessa tenuta in occasione della negoziazione di un assegno circolare di pari importo avvenuta il 28.09.2018 presso la filiale di Nogara dell'Istituto di Credito.

Per meglio dar conto delle ragioni della propria domanda, l'attore ha dedotto che:

- dopo aver pubblicizzato su un portale di vendite a distanza la vendita di un orologio di valore era stato contattato, via whatsapp da un tale, qualificatosi per tale, che aveva manifestato interesse all'acquisto di esso;
- aveva quindi concordato con quest'ultimo la vendita dell'orologio al prezzo di Euro 14.500,00, da corrispondersi con assegno circolare all'atto della consegna del bene;
- nella data suddetta si era incontrato all'interno della filiale con un delegato del compratore, al quale aveva consegnato l'orologio contestualmente alla ricezione dell'assegno dopo aver ricevuto da parte della funzionaria della banca, che aveva contattato telefonicamente la banca emittente dell'assegno, Banca del Fucino, garanzie sulla regolarità del titolo;
- a distanza di pochi giorni, aveva appurato che l'assegno non poteva essere incassato, perché emesso da persona defunta, e aveva quindi sporto querela-denuncia nei confronti del suddetto soggetto.

L'attore ha sostenuto che la banca convenuta non aveva seguito la procedura più sicura possibile per verificare la fondatezza del "bene immissione".



Fallimentari e Società.it

dell'assegno e pertanto doveva ritenersi responsabile nei proprio confronti ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, c.c.

La convenuta si è costituita in giudizio, assumendo che nessun profilo di responsabilità, per quanto denunciato dall'attore, potesse esserle ascritto, atteso che la propria funzionaria, nel giorno sopra indicato, aveva contattato la Banca del Fucino – Agenzia della Magliana – all'utenza telefonica risultante da elenco ufficiale e aveva ricevuto rassicurazioni sulla regolarità del titolo da un dipendente della stessa.

Pertanto, secondo la convenuta, doveva ritenersi che la Banca del Fucino, in occasione della telefonata del 28.09.2019 fosse stata oggetto di intrusione fraudolenta nel proprio sistema telefonico.

Qualora poi tale possibilità fosse stata esclusa, una volta appurato che vi era stato un effettivo colloquio tra i due istituti del credito in merito alla regolarità del titolo del bene emissione, Banca del Fucino avrebbe dovuto comunque essere ritenuta la sola responsabile della infondata "bene emissione".

In via subordinata, la convenuta ha dedotto un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, c.c., per aver consegnato l'orologio immediatamente dopo aver versato sul conto il titolo e per non aver identificato il compratore dell'orologio.


In via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Banca del Fucino per essere da essa manlevata nelle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea.

Ottenuta la richiesta autorizzazione, la Banca Veronese Credito Veronese Cooperativo ha citato la terza chiamata che non si è costituita in giudizio, purchè regolarmente convenuta ed è stata dichiarata contumace.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, deve innanzitutto evidenziarsi che sono pacifiche in causa, ed anzi espressamente ammesse dalle parti costituite le seguenti circostanze:

- la vendita dell'orologio da parte dell'attore ad un soggetto qualificatosi nei termini sopra riferiti;
- la consegna di esso da parte dell'attore al soggetto sopra indicato, nel tempo e nel luogo citati in atto di citazione, al momento di ricevere





l'assegno circolare dopo che, a seguito di specifica richiesta dell'attore, la Direttrice della Filiale della Banca convenuta aveva accettato di rendere il bene emissione.

Orbene, alla luce di quest'ultima evidenza può affermarsi, in conformità ad un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, sia dell'Arbitro Finanziario che di merito, che tale scelta implica un'assunzione di responsabilità da parte dell'istituto di credito in ordine alla garanzia resa sulla regolarità del titolo. Infatti, con riguardo alla posizione della banca negoziatrice, in casi analoghi a quello qui in esame la giurisprudenza ha chiarito che, qualora le sia richiesta dal prenditore conferma di bene emissione dell'assegno, essa può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza.

La banca, è stato poi notato, può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione.

Ma qualora la banca, come è accaduto nel caso di specie, semplicemente acceda alla richiesta del cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. (Coord. ABF 24 novembre 2020, n. 20978; Trib. Busto Arsizio 3 marzo 2020, secondo il quale la banca è anche tenuta ad inviare all'agenzia della banca emittente la copia dell'assegno per consentirne la verifica diretta).

A ben vedere, è tuttora alquanto controverso il titolo specifico di tale responsabilità.

Infatti secondo un indirizzo l'obbligo in esame è integrativo del rapporto di conto corrente (Trib. Verona, 27 settembre 2012) o trova fondamento nel contratto di conto corrente di corrispondenza, afferendo alla negligente esecuzione di operazioni preparatorie all'incasso dell'assegno nell'ambito dell'apposito servizio riconducibile alle prestazioni dovute dalla Banca sulla base di tale rapporto (Trib. Busto Arsizio, 3 marzo 2020).



Secondo un altro e più convincente indirizzo invece, la dichiarazione del bene emissione si risolve nell'assunzione di un obbligo di protezione, "senza prestazione principale", che deriva dal contatto sociale qualificato tra le parti, ma che non è paragonabile a una lettera di patronage c.d. forte o ad una promessa del fatto del terzo (adempimento della banca emittente) ai sensi dell'art.1381 c.c. (Coord. ABF 24 novembre 2020, n. 20978).

A prescindere dall'individuazione del titolo di responsabilità dell'istituto di credito la diligenza richiestagli esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta della banca trattaria (ABF Roma 4 settembre 2019, n.20544) e dalla verifica, in occasione della telefonata, dell'identità del soggetto che ha fornito il bene-emissione (ABF Torino del 27 marzo 2019, n. 8486 Coord. ABF 5 aprile 2018, n.7283; Trib. Verona, 27 settembre 2012) restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno.


Questo giudice condivide tale orientamento poiché il solo contatto telefonico tra banca negoziatrice e banca emittente non dà certezza sul contenuto della comunicazione, anche qualora esso avvenga con un funzionario della seconda, poiché non si possono escludere errori di comprensione tra i due interlocutori.

Da ciò discende la irrilevanza della difesa della convenuta secondo cui null'altro poteva da lei pretendersi che l'aver contattato la Banca emittente al numero ufficiale reperito.

Per quanto attiene alla posizione della terza chiamata deve escludersi un suo coinvolgimento nella vicenda per cui è causa atteso che la convenuta ha avanzato delle istanze istruttorie inidonee a dimostrare di aver contattato il numero telefonico ufficiale di Banca del Fucino.

Essa ha infatti chiesto di provare tale circostanza tramite l'interpello dell'attore, che non poteva essere al corrente di essa, dal momento che non aveva potuto verificare in quel momento quale numero effettivamente era stato contattato, nonché tramite l'esame, come teste, della stessa persona che avrebbe effettuato la telefonata, e che quindi aveva tutto l'interesse, anche al fine di sottrarsi a possibili rilievi del proprio datore di lavoro, a confermarla, risultando quindi, per tali ragioni, inattendibile sul punto.





La convenuta, per assolvere all'onere probatorio sulla predetta circostanza, avrebbe invece potuto e dovuto chiedere sul punto l'interpello del legale rappresentante della terza chiamata e l'esame come testi dei dipendenti della filiale della banca emittente o anche solo produrre, se ancora possibile, un tabulato delle telefonate partite dalla propria filiale nella mattinata del 28.9.2018.

A tali considerazioni consegue anche che non vi è prova della circostanza, dedotta dalla convenuta, che la linea telefonica della Banca emittente, nella data del 28.09.2018, fosse stata oggetto di intromissione fraudolenta poiché essere circostanza, secondo la impostazione della convenuta, avrebbe dovuto essere desunta, in via presuntiva, dalla circostanza del colloquio telefonico con la banca emittente.

Merita, invece, di essere condiviso il rilievo della convenuta di un concorso di colpa dello stesso attore nei fatti per cui è causa, sotto due distinti e concorrenti profili, ossia per aver, da un lato, consegnato la merce senza attendere il buon fine dell'assegno e dall'altro per non aver effettuato nessuna verifica sull'identità del compratore nonché per aver consegnato l'orologio ad un soggetto delegato da egli anch'esso non identificato.

Si noti che tale colpevole omissione, come giustamente osservato dalla difesa della convenuta, ha impedito all'attore di poter assumere qualsiasi iniziativa a tutela delle proprie ragioni nei confronti del compratore inadempiente, sia sotto il profilo civilistico che sotto quello penalistico, come dimostra il fatto che la denuncia querela da lui sporta nei confronti di quello non ha dato esito.

La cautela da parte sua avrebbe invece dovuta essere massima, proprio perché l'attore non conosceva il compratore e quest'ultimo, per di più, secondo quanto da lui riferito allo stesso, si trovava in un luogo distante dal luogo di residenza dell'attore.

Il concorso di colpa dell'attore può essere stimato nella misura del 50% con conseguente riduzione in pari misura della somma che gli può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento solo parziale della domanda attorea giustifica la parziale compensazione delle stesse tra attore e convenuta nella misura del 50%.



Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

La somma così risultante è di euro 3.225,00, alla quale va aggiunta quella di euro 420,00 per il compenso per la fase di mediazione.

L'importo complessivo va poi ridotto del 50 % in ragione della disposta compensazione parziale

All'attore spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % dell'importo riconosciuto a titolo di compenso e della somma versata a titolo di contributo unificato (euro 237,00)

Nulla va disposto sulle spese del rapporto tra convenuta e terza chiamata, data la contumacia di quest'ultima.


**P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE a corrispondere all'attore la somma di Euro 7.250,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data del 28.09.2018 fino al saldo effettivo, nonché a rifondergli il 50% delle spese processuali, che liquida nella somma di Euro 1.822,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa ed euro 237,00 per c.u. e dichiara compensato il restante 50%;  
rigetta la domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata.

Verona 08/07/2021

il Giudice

Dott. Massimo Vaccari



Fallimenti e Società.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 103cea9

